

STATUTO

FONDAZIONE ANFFAS "COMUNITA' LA TORRE" DI RIVAROLO CANAVESE

ART. 1 DENOMINAZIONE

1. In data 26 novembre 2004 con atto del Notaio Susanna Operamolla, rep.11389 rac.2992, su iniziativa di Anffas Onlus con sede in Roma alla Via Emanuele Gianturco n.1, Cod. Fisc. 80035790585, P.I. 05812451002 e di Fondazione Nazionale Dopo Di Noi Anffas Onlus, con sede in Genova alla Via Corsica n. 21/3, Cod. Fisc. 95013020102 è stata costituita, la Fondazione "Comunità La Torre - Onlus" c.f. 09008350010.

In data 15 gennaio 2006 con atto del notaio Marco Cordero di Montezemolo, rep. 192.989 racc. 10.326, la Fondazione ha modificato il proprio statuto mantenendo la denominazione precedente.

In data 16 dicembre 2009 con atto del notaio Marco Cordero di Montezemolo repertorio 211053 raccolta 16451 la Fondazione ha modificato il proprio statuto mantenendo la denominazione precedente.

In data 29 gennaio 2014 con atto del Notaio Marco Cordero di Montezemolo rep. 242.109 racc. 23381, la Fondazione ha modificato il proprio statuto mantenendo la denominazione precedente.

In data 26 ottobre 2020 con atto del Notaio Marco Cordero di Montezemolo rep. 281485 racc. 33026, a seguito della Riforma del Terzo Settore, lo Statuto della Fondazione è stato modificato, facendo acquisire alla stessa la veste di ente del terzo settore ancorché in vigenza di regime Onlus e non iscrizione al RUNTS, unitamente all'acquisizione della nuova denominazione "Fondazione Anffas Rivarolo Canavese – COMUNITA' LA TORRE".

2. Al fine di adeguare ulteriormente lo statuto allo schema tipo predisposto da Anffas Nazionale, nonché per renderlo rispondente alle specifiche previsioni richieste in vista dell'iscrizione al RUNTS nella sezione altri enti di Terzo Settore (ETS), lo Statuto della Fondazione è modificato nel presente.

3. Con l'approvazione del presente statuto la denominazione muta in:
Fondazione Anffas "Comunità La Torre" ETS.

4. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, la Fondazione inserisce nella denominazione l'acronimo "ETS" o la locuzione "ente del terzo settore" con l'obbligo di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico e a terzi.

5. La Fondazione è un Ente giuridicamente autonomo facente parte della rete associativa di Anffas Nazionale, nonché dell'associazione regionale Anffas Piemonte.

ART. 2 SEDE

1. La Fondazione ha sede legale nel Comune di Rivarolo Canavese (Torino) e svolge le proprie attività nell'ambito della Regione Piemonte.

2. La modifica della sede legale all'interno del territorio dello stesso comune è deliberata dal Consiglio di amministrazione, a maggioranza semplice, previo parere della Giunta Esecutiva di Anffas Nazionale APS e non comporta modifica statutaria.

3. La modifica della sede legale, in altro comune della Regione Piemonte, è deliberata dal Consiglio di amministrazione, a maggioranza

assoluta, previo parere vincolante della Giunta Esecutiva di Anffas Nazionale Aps e ciò comporta modifica statutaria. Di tali modifiche è obbligo informare i terzi interessati, nonché Anffas Nazionale e Anffas Regione Piemonte.

4. Il Consiglio di amministrazione della Fondazione può istituire, con delibera, sedi secondarie operative e/o amministrative, all'interno del territorio regionale, anche al fine di acquisire o supportare attività gestionali di enti aderenti alla Rete Anffas a tal fine interessati, fissandone, attraverso appositi accordi, compiti, funzioni, limiti operativi e modalità collaborative ed organizzative, previa formale comunicazione ad Anffas Nazionale ed Anffas Regionale Piemonte.

ART. 3 DURATA

1. La durata della Fondazione è illimitata.

ART. 4 FINALITÀ

1. La Fondazione è senza scopo di lucro e persegue in via esclusiva o in via principale attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 117 e sue successive modifiche ed integrazioni. Ciò con particolare riguardo alle persone svantaggiate, nonché alle persone in condizioni di fragilità ed anziane, prioritariamente con disabilità intellettive e con disturbi del neuro sviluppo, anche derivanti da malattie rare, e delle loro famiglie, associate e non, affinché sia loro garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto della propria dignità.

ART. 5 ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE E ATTIVITA' DIVERSE

1. La Fondazione nel rispetto dell'art. 5 del d.lgs. 117/2017, persegue le proprie finalità attraverso lo svolgimento delle attività di interesse generale di seguito indicate:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (*punto "a" elenco art.5 d.lgs. 117/17*);
- interventi e prestazioni sanitarie (*punto "b" elenco art.5 d.lgs. 117/17*);
- prestazioni sociosanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (*punto "c" elenco art.5 D.lgs. 117/17*);
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (*punto "d" elenco art.5 D.lgs. 117/17*);
- formazione universitaria e post-universitaria (*punto "g" elenco art.5 D.lgs. 117/17*);
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (*punto "h" elenco art.5 D.lgs. 117/17*);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di

interesse generale di cui all' articolo 5 (*punto "i" art.5 elenco D.lgs. 117/17*);

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (*punto "k" elenco art.5 D.lgs. 117/17*);
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (*punto "l" elenco art.5 D.lgs. 117/17*);
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 (*punto "p" elenco art.5 D.lgs. 117/17*);
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (*punto "q" elenco art.5 D.lgs. 117/17*);
- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni (*punto "s" elenco art.5 D.lgs. 117/17*);
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'articolo 5 (*punto "u" elenco art.5 D.lgs. 117/17*);
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (*punto "v" elenco art.5 D.lgs. 117/17*);
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (*punto "w" elenco art.5 D.lgs. 117/17*);
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (*punto "z" elenco art.5 D.lgs. 117/17*).

2. Le attività della Fondazione sono effettuate prevalentemente nell'ambito territoriale della Regione Piemonte.

3. La Fondazione può svolgere attività diverse a condizione che le stesse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui sopra. Le attività diverse sono individuate con apposito atto deliberativo adottato dal Consiglio di amministrazione, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i..

4. La Fondazione, nel rispetto dei paradigmi della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con la legge 3 marzo 2009, n. 18, si ispira al modello della disabilità basato sui diritti umani e sulla qualità della vita ed opera nel campo della tutela dei diritti umani, civili e sociali, promuove, organizza e gestisce servizi, interventi e prestazioni in campo: sociale, sanitario, socio-sanitario, socio-assistenziale,

socio-educativo, sportivo - ludico motorio, ricreativo, della ricerca scientifica, delle malattie rare, della formazione, della beneficenza, del tempo libero, delle attività culturale, etc. Il tutto in favore di persone svantaggiate, nonché di persone in condizioni di fragilità, prioritariamente con disabilità intellettive e con disturbi del neuro sviluppo, anche derivante da malattie rare, e delle loro famiglie, associati e non, favorendo la consapevolezza che la disabilità è un problema sociale e non privato.

5. In particolare, la Fondazione per il perseguimento delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, a titolo indicativo e non esaustivo:

a) promuove e sollecita la ricerca, la prevenzione, la cura, l'abilitazione e la riabilitazione sulle disabilità intellettive e sui disturbi del neuro sviluppo, anche derivanti da malattie rare, proponendo alle persone con disabilità e alle loro famiglie ogni utile informazione di carattere scientifico, normativo, sanitario e sociale ed operando per realizzare servizi, interventi e prestazioni inclusivi;

b) promuove, in sinergia con Anffas Nazionale, in tutte le sedi il principio dell'inclusione sociale, in particolare l'inclusione scolastica, la qualificazione professionale e l'inserimento inclusivo nel proprio contesto sociale e nel mondo del lavoro, con particolare riferimento ai progetti di vita individuali, partecipati e personalizzati;

c) promuove e concorre, anche direttamente, alla formazione, qualificazione ed aggiornamento degli operatori impiegati nei servizi direttamente gestiti, nonché degli operatori sanitari, socio-sanitari, sociali, anche operanti nei servizi pubblici o in altri enti di terzo settore, nonché del personale docente e non impegnato nell'inclusione nelle scuole di ogni ordine e grado;

d) forma le persone impiegate o da impiegare direttamente nelle attività svolte dalla Fondazione, incluse le persone con disabilità (autorappresentanti), i volontari, gli operatori e chi, a vario titolo, concorre al perseguimento degli scopi sociali;

e) promuove, costituisce, gestisce ed amministra strutture e servizi, abilitativi, riabilitativi, sanitari, sociali, socio-sanitari, socio-assistenziali, educativi, assistenziali, formativi, socio-educativi, sportivi – ludico/motori, prepromozionali e pre-sportivi, centri di formazione ed attività formative, strutture diurne e residenziali ed ogni altra attività connessa e pertinente, anche in modo tra loro congiunto.

f) promuove la costituzione, anche in rete, di enti di gestione idonei a rispondere ai bisogni ed alle aspettative delle persone alle quali le attività della Fondazione sono rivolte con particolare riferimento alle persone con disabilità intellettive e con disturbi del neuro sviluppo e ai loro familiari;

g) promuove, costituisce, amministra organismi editoriali e mediatici per la pubblicazione e la diffusione di informazioni che trattano i temi afferenti la disabilità.

La Fondazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

6. La Fondazione può assumere partecipazioni in enti, associazioni, società e consorzi che svolgono attività riconducibili alle finalità per le quali è stata costituita o ad esse strumentali.

7. Unicamente per il conseguimento degli scopi sociali, la Fondazione potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie, ivi compresa la concessione di garanzie reali o personali in favore proprio o di terzi, nonché l'alienazione ed acquisizione di beni mobili ed immobili, aziende o rami di aziende, sia a titolo oneroso che gratuito, anche tramite donazioni, anche modali.

ART. 6 RAPPORTI CON ANFFAS NAZIONALE

1. La Fondazione collabora sinergicamente con Anffas Nazionale e gli Enti Anffas del territorio in attività ed iniziative di comune interesse, concordando le modalità e supportandosi e sostenendosi reciprocamente.

2. La Fondazione può avviare collaborazioni con gli altri Enti della Rete Anffas o altri Enti del Terzo Settore operanti sul proprio territorio anche potendo subentrare nelle attività gestionali, nei modi e nelle forme concordate tra le parti, previa informativa ad Anffas Nazionale e Anffas Regione Piemonte.

3. La Fondazione si riconosce nelle linee politiche d'indirizzo di Anffas Nazionale, nonché anche in ragione della sua origine, collabora sinergicamente con la Fondazione Nazionale Anffas "Durante e Dopo di Noi" Ente filantropico e ne sostiene le attività e le iniziative, anche dal punto di vista economico, nel comune perseguimento dei reciproci fini statutari, fissandone le modalità attraverso appositi accordi.

ART. 7 ADESIONE ALLA RETE ASSOCIATIVA DI ANFFAS NAZIONALE

1. Le attività della Fondazione sono esercitate in coerenza con l'appartenenza alla rete associativa di Anffas Nazionale.

2. La Fondazione ha piena autonomia giuridica e conserva, pertanto, la propria autonomia decisionale, gestionale, operativa e patrimoniale secondo il presente Statuto, riconoscendo, nel rispetto delle vigenti regole associative, che gli interventi e le attività di rappresentanza vanno poste in essere in sinergia con Anffas Nazionale ed Anffas Regione Piemonte.

3. La Fondazione utilizza per le proprie attività e per la loro promozione ed identificazione, il marchio Anffas, registrato presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, così come fornito da Anffas Nazionale, nei modi e nei termini indicati dallo Statuto di Anffas Nazionale stessa. Nell'eventualità di esclusione o di recesso da ente facente parte della rete associativa di Anffas Nazionale, il diritto all'utilizzo del marchio cessa automaticamente e lo stesso viene cancellato da ogni proprio segno distintivo e/o identificativo.

4. La Fondazione osserva lo Statuto, il Codice di Qualità ed Autocontrollo (CQA), contenente anche i riferimenti etici valoriali, i regolamenti e le deliberazioni di Anffas Nazionale e ne rispetta le linee politiche. Inoltre, a garanzia primaria dei diritti delle persone destinatarie delle attività ed in coerenza con l'appartenenza alla rete di Anffas Nazionale e con riferimento ai connessi standard di qualità:

- a) esplica la propria attività in stretta sinergia e collaborazione con Anffas Nazionale nonché con Anffas Regione Piemonte;
- b) si uniforma, facendolo proprio, al CQA di Anffas Nazionale;
- c) redige i bilanci nei modi e nei termini di legge;
- d) redige il bilancio sociale, nei casi previsti dalla legge, nonché la valutazione di impatto sociale ove richiesta;
- e) fornisce espressamente all'atto di richiesta di adesione/attribuzione

del marchio il consenso al trattamento dei dati identificativi della Fondazione e personali, comuni e particolari, da utilizzarsi ai vari livelli della rete associativa, ivi compresi i dati dei propri amministratori, delle persone con disabilità (autorappresentanti), volontari, collaboratori, anche attraverso il sistema informatico di Anagrafica Unificata di Anffas Nazionale, aggiornandolo costantemente;

f) inquadra il personale nell'ambito degli standard stabiliti dall'Ente Pubblico per i servizi gestiti, convenzionati o accreditati e secondo il CCNL Anffas o altro dalla stessa indicato;

g) aderisce ad Anffas Nazionale, versando annualmente la quota associativa ed il contributo obbligatorio nei modi e nei termini definiti dalla stessa nonché ad Anffas Regione Piemonte;

h) aderisce al Consorzio degli autonomi enti a marchio Anffas La Rosa Blu, versando annualmente la quota associativa ed il contributo obbligatorio nei modi e nei termini definiti dal CDA del Consorzio;

i) partecipa alle attività ed iniziative di Anffas Nazionale e di Anffas Piemonte, sostenendole anche economicamente con le modalità concordate tra le parti;

j) rispetta, qualora tratti dati personali di persone fisiche per conto di Anffas Nazionale o di Anffas Piemonte, per le finalità della rete associativa (che sia quindi Titolare del trattamento), l'articolo 28 – "Responsabile del trattamento" - del Regolamento (UE) 2016/679.

5. Ferme restando le competenze e prerogative dei titolari del potere di nomina, in caso di persistente situazione di inattività o di inadempimento di uno o più organi, nonché di ingovernabilità dell'Ente, il Presidente e/o i componenti del Consiglio di amministrazione, il Presidente dell'organo di controllo, possono richiedere ad Anffas Nazionale, d'intesa con Anffas Piemonte, la nomina di un "Tutor", ovvero una persona di comprovata esperienza delle dinamiche associative che, accettando la designazione, affianchi gli Organi, per un periodo non superiore ad un anno, nel ristabilire le corrette condizioni gestionali, nonché di rispetto delle linee ed indirizzi associativi, fatti salvi i provvedimenti che, in ogni caso, risultano di competenza dell'organo di controllo.

6. Tutti i soggetti a vario titolo interessati debbono agevolare le attività del tutor senza ostacolarne, in alcun modo, le attività ed attenendosi alle indicazioni fornite. Le attività del tutor hanno valore meramente cogente in relazione al rispetto delle linee di politica associative, dello statuto, del regolamento e del CQA, mentre hanno valore consultivo non vincolante per gli aspetti relativi alle attività gestionali.

7. Analoga iniziativa, in caso di persistenti criticità tali da determinare rischi per l'immagine associativa o in presenza di mancato rispetto delle linee di politica associativa anche in riferimento agli obblighi derivanti dall'appartenenza alla rete di Anffas ed a quanto sancito nel CQA, può essere assunta direttamente da Anffas Nazionale, con delibera motivata adottata dalla Giunta Esecutiva, d'intesa con Anffas Piemonte. Il rifiuto o la mancata collaborazione nelle attività di tutoraggio comportano l'automatico avvio della procedura di revoca del marchio e/o di esclusione di ente aderente nel rispetto delle vigenti previsioni statuarie e regolamentari.

8. La Fondazione – ed il proprio Organo gestorio - con l'accettazione

del tutoraggio per le suddette finalità, si impegna a valutare collaborativamente le indicazioni del Tutor, sottoponendo allo stesso gli atti più rilevanti da porre in essere, agevolandone la partecipazione agli organi. Il Tutor, dovrà relazionarsi con gli Enti che hanno partecipato alla sua nomina, per ottenere le indicazioni sullo svolgimento della propria funzione nonché riferire tutti i fatti più rilevanti inerenti allo svolgimento della propria attività. Gli stessi Enti congiuntamente o disgiuntamente, possono in qualsiasi momento procedere a verificare che le attività del tutor siano poste in essere in coerenza con il mandato ricevuto.

9. La Fondazione, contestualmente all'accettazione del tutoraggio, si impegna a tenere indenne e manlevata Anffas Nazionale, Anffas Piemonte e il tutor, da ogni pretesa risarcitoria, nonché da responsabilità civile derivante dall'espletamento dell'attività, fatti salvi i casi di dolo o colpa grave ai sensi dell'art. 1229 c.c. Restano a carico esclusivo della Fondazione gli oneri economici derivanti dall'attività di tutoraggio, sostenuti in esecuzione dell'incarico, purché non derivanti da condotte poste in essere con dolo o colpa grave.

ART. 8 PATRIMONIO

1. Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. Il patrimonio potrà essere incrementato da beni mobili e immobili che pervengano alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché da donazioni, eredità e legati destinati all'incremento del patrimonio medesimo per il raggiungimento dei fini istituzionali, dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione espressamente destinati a fondo di dotazione.

3. Ai fini della personalità giuridica il patrimonio della Fondazione non potrà risultare inferiore e mantenuto nel tempo, a seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, al limite previsto dall'articolo 22 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.

ART. 9 FONDO DI GESTIONE

1. Costituiscono mezzi diretti alla realizzazione degli scopi della Fondazione e al fabbisogno delle necessità gestionali, purché non destinati all'incremento del patrimonio:

- le rendite del patrimonio;
- i contributi e i finanziamenti di privati o di società private;
- le elargizioni di enti e privati;
- le entrate derivanti da iniziative promosse dalla Fondazione e da quelle derivanti dall'eventuale svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale;
- proventi da raccolta fondi, effettuata anche in forma organizzata e continuativa;
- i contributi e i finanziamenti dello Stato e/o delle Regioni, delle Province, dei Comuni, di enti o istituzioni pubbliche, privati o del Terzo Settore, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- i contributi di organismi europei e internazionali;
- la beneficenza, le donazioni, le oblazioni o i lasciti in natura o in denaro ed ogni altro eventuale introito non espressamente destinato

all'aumento del patrimonio;

- i rimborsi, i corrispettivi, ricavi o entrate comunque denominate derivanti da attività svolte in convenzione e/o in accreditamento ovvero in qualsiasi altra forma, per l'esercizio del complesso delle attività della Fondazione;
- qualsiasi altra entrata derivante da attività diverse;
- ogni altra entrata finalizzata all'attività dell'Ente.

ART. 10 ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

1. La Fondazione è senza scopo di lucro e persegue in via esclusiva o in via principale attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 117 e sue successive modifiche ed integrazioni.

2. La Fondazione destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

3. In conformità alla normativa vigente, non potrà essere effettuata in nessun caso la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

4. In particolare, configurano distribuzione indiretta di utili le circostanze previste dall'articolo 8 comma 3 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 s.m.i. ovvero:

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del D. lgs. n.81 del 2015, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale;

c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, ai partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale;

e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori alla percentuale fissata dalla vigente normativa o aggiornata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

ART. 11 ORGANI

1. Sono organi della Fondazione:
 - a) il Consiglio di amministrazione;
 - b) il Presidente della Fondazione;
 - c) l'Organo di controllo, anche monocratico, nonché di revisione legale dei conti, nel caso del superamento dei limiti previsti dall'art.31 D.lgs n.117/2017 e s.m.i;
2. Nel caso in cui la funzione di revisione legale dei conti non sia esercitabile dall'organo di controllo, anche monocratico e quando ricorrano le condizioni di cui dall'art.31 D.lgs n.117/2017 e s.m.i, è nominato un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
3. Tutte le cariche durano quattro anni ed i loro componenti possono essere rinnovati.
4. In caso di corresponsione di compensi individuali, gli stessi devono essere attribuiti conformemente a quanto previsto dall'articolo 8 comma 3 lett. a) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 12 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. La Fondazione è retta e amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre componenti così nominati:
 - un componente nominato dalla Giunta Esecutiva di Anffas Nazionale;
 - un componente nominato dal CDA del Consorzio La Rosa Blu;
 - un componente nominato dal CDA della Fondazione Nazionale Anffas Durante e Dopo di Noi.
2. Ove non diversamente indicato dai rispettivi organismi, in tempo utile rispetto al rinnovo delle cariche, tale nomine coincidono con i Presidenti pro-tempore degli Enti sopra indicati, previa accettazione della carica da parte degli stessi Presidenti.
3. Nel caso di inerzia da parte di uno o più dei soggetti titolari del potere di nomina o di non accettazione della carica da parte dei soggetti nominati, le nomine mancanti sono di competenza della Giunta Esecutiva di Anffas Nazionale.
4. Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi componenti il Presidente ed il Vice Presidente e può inoltre nominare un segretario. La funzione di segretario può essere attribuita dal Consiglio di Amministrazione anche ad un soggetto esterno allo stesso.
5. I singoli componenti degli organi o l'organo nella sua interezza possono essere revocati dai soggetti titolari della loro nomina in caso di gravi, persistenti e comprovati inadempimenti tali da recare pregiudizio alle finalità statutarie dell'ente o danno alla sua immagine o per mancato rispetto delle linee di indirizzo e di politica associativa. La delibera di revoca deve essere adeguatamente motivata e comunicata agli interessati entro giorni 5 dalla sua adozione con mezzi che diano certezza del ricevimento. Unitamente alla delibera di revoca va adottata delibera indicante la nomina dei nuovi amministratori, senza soluzione di continuità.
6. Di norma, fermi restando gli specifici requisiti per l'Organo di Controllo e la revisione legale non è previsto un particolare titolo di studio o di specializzazione per essere componente degli Organi; tuttavia,

l'elezione alla carica di componente di un organo è subordinata alla preventiva verifica, anche tramite autocertificazione, del possesso di requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, fermi restanti i requisiti previsti dall'art. 2382 del codice civile, nonché ogni altro requisito espressamente previsto dalle vigenti normative in materia e/o dal RUNTS. Non può essere eletto come amministratore e, se eletto, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

7. I componenti del CDA della Fondazione sono nominati, in tempo utile per procedere al rinnovo dello stesso prima della scadenza del relativo mandato, su richiesta del Presidente uscente della Fondazione agli Enti nominanti o in caso di inerzia del Presidente da parte dell'organo di controllo.

8. Il Consiglio di amministrazione della Fondazione dura in carica quattro anni, con decorrenza dalla data della riunione di insediamento, la quale viene convocata dal Presidente del CDA uscente o, in mancanza dal Consigliere più anziano di età anagrafica, entro 30 giorni dall'avvenuta nomina.

9. I membri del CDA possono essere riconfermati.

10. Nei casi di decesso, di dimissioni o del venir meno, per qualsiasi motivo, di un componente del CDA, il titolare del potere di nomina, su richiesta della Fondazione, provvede a nominare il sostituto, che resterà in carica fino alla scadenza naturale del CDA.

11. Qualora, per qualsiasi motivo, in corso di mandato, venisse meno la maggioranza dei componenti del CDA in carica, l'intero CDA si intenderà decaduto, compreso il Presidente. Di tale evenienza dovranno essere immediatamente resi edotti gli Enti deputati alla nomina degli organi della Fondazione da parte del Presidente uscente o, in caso di assenza e/o di inerzia, da parte dell'Organo di Controllo per provvedere alle nuove nomine.

12. Laddove, per qualsiasi motivo, all'interno degli Organi o tra di essi venissero a determinarsi situazioni conflittuali insanabili o tali da impedire o pregiudicare la funzionalità dell'Ente, è obbligo del Presidente della Fondazione, o in sua assenza del Vicepresidente o del Presidente dell'Organo di controllo, procedere a richiedere agli Enti titolari del potere di nomina, di esaminare la situazione per le determinazioni del caso. Gli organi interessati, sottoposti alla valutazione, sono da considerarsi a tutti gli effetti dimissionari nella propria interezza.

13. La nomina dei nuovi componenti del Cda, del Presidente e dell'Organo di controllo ove anch'esso venuto a mancare, dovrà avvenire entro il termine massimo di giorni 15 dalla data di comunicazione dell'avvenuta cessazione.

14. Fino all'insediamento dei nuovi componenti degli Organi rimangono in carica, per l'ordinaria amministrazione, i componenti uscenti i cui poteri vengono assunti, in mancanza del Presidente e/o del Vicepresidente, dal componente rimasto in carica.

15. Le nomine e/o revoche sono tempestivamente comunicate ad Anffas Nazionale e ad Anffas Piemonte.

16. Le cariche di Presidente, di Vicepresidente e di Consigliere di

Amministrazione possono prevedere un compenso nel rispetto di quanto previsto dagli artt.11 e 13 del presente statuto.

ART. 13 POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di amministrazione della Fondazione è investito di tutti i poteri, nessuno escluso, di ordinaria e straordinaria amministrazione.

2. Spetta al Consiglio di amministrazione tra l'altro:

- a) approvare le direttive generali che disciplinano le attività, i criteri e le priorità delle iniziative della Fondazione;
- b) approvare il piano strategico e il piano delle azioni annuali;
- c) redigere ed approvare il bilancio preventivo e il bilancio di esercizio, nonché il bilancio sociale, nei casi previsti dalla legge, nonché la valutazione di impatto sociale, ove richiesta;
- d) deliberare sull'eventuale corresponsione di compensi ad uno o più componenti degli organi;
- e) chiedere prestiti, mutui ed affidamenti bancari;
- f) acquisire ed alienare immobili;
- g) aderire a consorzi o raggruppamenti di secondo grado;
- h) conferire procure generali o "ad negotia", per singoli atti o categorie di atti, determinando i limiti temporali e di spesa che dovranno essere preventivamente ed esplicitamente definiti;
- i) nominare il Vicepresidente;
- j) nominare e revocare l'organo di controllo, anche monocratico, di cui all'articolo 16 del presente statuto e/o il revisore legale dei conti;
- k) nominare Direttori, anche di area, stabilendone mansioni e conferendo i necessari poteri;
- l) deliberare le eventuali modifiche del presente Statuto, previa acquisizione del preventivo nulla osta di Anffas Nazionale;
- m) nominare eventualmente un Comitato Esecutivo, i Comitati Scientifici, i Comitati di Coordinamento dell'attività operativa, i Comitati di Controllo Gestionale ed ogni altro Organismo che reputi necessario per le attività della Fondazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi.

3. Il potere di rappresentanza attribuito al CDA, quale organo collegiale, è generale e senza limiti, nel rispetto di quanto previsto dal presente statuto.

4. Il Consiglio di amministrazione è altresì tenuto a:

- a) vigilare e controllare l'esecuzione delle delibere e dei programmi della Fondazione, nonché la conformità dell'impiego degli eventuali contributi ricevuti;
- b) garantire la rispondenza qualitativa dei servizi resi dalla Fondazione a coloro che ne fruiscono, agli standard prescritti dalla normativa, uniformandosi al Codice di Qualità ed Autocontrollo di Anffas Nazionale;
- c) garantire il raccordo con Anffas Nazionale uniformandosi agli atti di indirizzo ed alle indicazioni fornite nelle sedi opportune e con le modalità previste da specifici accordi, anche supportandosi e sostenendosi reciprocamente.

ART. 14 CONVOCAZIONE E QUORUM

1. Il Consiglio di amministrazione è convocato:

- su iniziativa del Presidente, di norma almeno una volta al bimestre;
- su richiesta motivata di almeno due dei componenti del CDA medesimo.

2. La convocazione è fatta almeno cinque giorni prima della riunione, a mezzo posta elettronica o altro mezzo equipollente con prova di avvenuta ricezione, dandone congiuntamente avviso anche all'Organo di controllo.
3. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma, mezzi telefonici o posta certificata, inoltrata almeno 24 ore prima della data fissata per la riunione, con l'indicazione dell'ordine del giorno, dandone congiuntamente avviso anche all'Organo di controllo.
4. Le adunanze sono valide quando vi intervengano almeno due dei consiglieri in carica.
5. Le adunanze possono essere svolte in presenza o a distanza o in modalità mista (parte in presenza e parte a distanza). Ove siano celebrate in modalità mista o a distanza dovranno essere assicurate modalità atte a garantire l'identificazione dei partecipanti, la loro espressione di voto e consentire di intervenire al dibattito.
6. Le votazioni sono palesi.
7. Le deliberazioni si considerano approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. A parità di voto, dopo un supplemento di discussione, si procede ad una nuova votazione. Nel caso permanga la parità prevale la parte a cui afferisce il voto del Presidente.
8. Nel caso si tratti di deliberare su fusione, scissione, scioglimento o estinzione, nonché modifiche dello Statuto della Fondazione, le deliberazioni del Consiglio di amministrazione - a pena di nullità - dovranno obbligatoriamente essere espresse con il voto favorevole di tre quarti dei componenti. Per le modifiche statutarie è necessario acquisire preventivamente espresso nulla osta di Anffas Nazionale.
9. Le copie e gli estratti dei verbali sono raccolte in ordine cronologico su apposito registro; fanno piena prova se firmati dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.
10. L'amministratore che venga a trovarsi in una situazione di conflitto è tenuto a dichiararne la condizione ed allontanarsi dal Consiglio al momento della discussione e della deliberazione sul punto.
11. Il Presidente ha la facoltà di invitare ai lavori del Consiglio anche persone che non ne facciano parte, in qualità di relatori o uditori o esperti o chiunque ritenga utile per gli argomenti trattati.
12. Il Consiglio di amministrazione può nominare un Segretario verbalizzante anche esterno al Consiglio. In questo caso il Segretario non ha diritto né di parola né di voto.
13. Il Consiglio di amministrazione, in via eccezionale o di particolare urgenza, può riunirsi anche in mancanza di formale convocazione. In tal caso lo stesso è validamente costituito quando siano intervenuti tutti gli amministratori in carica e ne sia stato informato l'Organo di controllo, anche ai fini della sua eventuale partecipazione.

ART. 15 PRESIDENTE

1. Il Presidente della Fondazione:
 - a) ha la legale rappresentanza della Fondazione;
 - b) ha il potere di rappresentare la Fondazione davanti a terzi ed in giudizio, nonché quello di firmare nel nome della Fondazione;
 - c) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione;
 - d) sovrintende alla gestione amministrativa ed economica della

Fondazione;

e) vigila perché vengano osservate le norme statutarie e provvede a dare esecuzione alle delibere del Consiglio di amministrazione;

f) è consegnatario del patrimonio della Fondazione e dei mezzi di esercizio;

g) assume, salvo diversa e specifica delega, da conferirsi nei modi ed entro i limiti di legge, le funzioni relative agli adempimenti connessi alla gestione dei rapporti di lavoro della Fondazione, nel rispetto del CCNL applicato e delle vigenti disposizioni normative;

h) assicura, l'ordinaria amministrazione della Fondazione, tenendo conto degli orientamenti espressi dal CDA o indicazioni e prescrizioni degli altri Organi Sociali, ai quali riferisce periodicamente circa l'attività di maggiore rilevanza, posta in essere per il buon andamento dell'Ente;

i) cura i rapporti con Anffas Piemonte e con Anffas Nazionale ed è garante del rispetto dei requisiti di appartenenza alla rete associativa della stessa, utilizzo del marchio e dei connessi obblighi ed adempimenti;

j) in casi eccezionali di necessità e urgenza, può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, fornendo tempestiva comunicazione ai componenti degli Organi; tali atti devono essere sottoposti a ratifica del CDA nella prima riunione utile;

k) cura l'esecuzione delle deliberazioni degli Organi e sorveglia il buon andamento amministrativo e gestionale della Fondazione.

2. I poteri di cui al primo comma possono, in tutto o in parte, essere affidati con formale e circostanziata delibera del Consiglio di amministrazione ad altro componente del Consiglio di amministrazione o a terzi.

3. In caso in cui il Consiglio di Amministrazione accerti l'assenza o l'impedimento oggettivo e comprovato del Presidente, tutte le sue funzioni attribuitegli dallo Statuto spettano al Vicepresidente, che - in tale ipotesi, ed entro i limiti temporali di impedimento accertati - assume la legale rappresentanza della Fondazione in sostituzione.

ART. 16 ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. L'Organo di controllo è un organo collegiale o monocratico di controllo interno della Fondazione, nominato e revocato dal Consiglio di amministrazione.

2. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art.2399 del c.c.

3. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, co. 2, del codice civile.

4. Nel caso di Organo di controllo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno 1 dei componenti.

5. L'Organo di controllo ha il compito di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

6. L'organo di controllo può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art.31, co. 1 del D.lgs. n.117/2017 e s.m.i. la revisione legale dei conti. In tal caso tutti i componenti o l'unico componente in caso di organo monocratico devono essere revisori legali iscritti nell'apposito

registro.

7. L'organo di controllo accerta altresì la regolarità del bilancio preventivo e del bilancio di esercizio attestando, altresì, che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs. 117/2017 e s.m.i. A tali fini esso deve redigere una relazione relativa al rendiconto di esercizio di ogni anno, in cui documentare anche il carattere secondario e strumentale delle attività diverse. Il bilancio sociale dà altresì atto degli esiti del monitoraggio svolto dal revisore legale, ove nominato.

8. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle attività di interesse generale, le attività diverse, la raccolta fondi, la destinazione del patrimonio e l'assenza di scopo di lucro nonché sulla non distribuzione di utili.

9. L'Organo di controllo può partecipare alle riunioni del Consiglio di amministrazione, esprimendo voto consultivo.

10. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

11. L'organo di controllo esercita attività di impulso, per quanto di propria competenza in caso di inerzia, assenza o impedimento da parte del Presidente e/o del CDA.

ART. 17 - LIBRI SOCIALI

1. Oltre agli altri libri obbligatori, la Fondazione deve tenere:

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;
- il libro delle deliberazioni dell'Organo di Controllo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli altri eventuali organi sociali.

2. Tali libri devono essere presenti, conservati e costantemente aggiornati presso la sede legale della Fondazione, con la sola eccezione del libro dell'Organo di Controllo, ove collegiale, e/o del revisore legale, che può essere gestito e conservato a cura del Presidente del relativo Organo previa apposita dichiarazione da depositare agli atti della Fondazione stessa.

ART. 18 LAVORATORI E VOLONTARI

1. La Fondazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura.

2. La differenza retributiva tra i lavoratori della Fondazione, compresi i dirigenti, non può essere superiore a quanto statuito all'art. 16 del D. Lgs n..117/2017 e s.m.i., da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda.

3. La Fondazione può avvalersi di volontari, che esprimono la volontà di contribuire, in modo non occasionale, spontaneo e gratuito alle attività della Fondazione in modo personale, senza fini di lucro né diretto né indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 117/2017. Le prestazioni di attività di volontariato possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

Il numero dei volontari impiegati nelle attività non può essere superiore a

quello dei lavoratori.

4. La Fondazione iscrive in un apposito registro vidimato i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

5. La Fondazione assicura i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17 e s.m.i.

6. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, neanche dal beneficiario.

7. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dalla Fondazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017 e s.m.i. Non è mai ammesso il rimborso forfettario.

8. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Ente.

ART. 19 ESERCIZIO DELLA FONDAZIONE E BILANCIO

1. L'esercizio va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

2. La Fondazione redige il bilancio di esercizio per competenza, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente, le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

3. La Fondazione si attiene alle vigenti normative in materia, nonché ai relativi schemi adottati dagli Organi competenti.

4. Entro 180 giorni dalla fine dell'esercizio il Consiglio di amministrazione redige e approva, previo parere dell'organo di controllo, il Bilancio dell'esercizio, corredato della relazione dell'attività svolta durante l'esercizio e documentando nella relazione di missione il carattere secondario e strumentale delle attività diverse.

5. La Fondazione, se tenuta per legge, redige il bilancio sociale, nel rispetto della normativa vigente in materia.

ART. 20 DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. Nel caso di estinzione della Fondazione, il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i., a favore di Anffas Nazionale APS, c.f. 80035790585, e/o di Fondazione Nazionale Anffas Durante e Dopo di Noi Ente Filantropico, c.f. 95013020102, con le modalità previste dalla Legge.

ART. 21 REGOLAMENTO GENERALE

1. Il Regolamento generale, ove adottato dal CDA, disciplina le modalità di attuazione delle norme previste nel presente Statuto.

ART.22 NORME DI LEGGE

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si farà riferimento alle norme del Codice civile e alle Leggi vigenti in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni.

ART. 23 ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

1. La Fondazione inizia ad essere retta secondo il presente Statuto dal giorno in cui la stessa è iscritta nel Registro unico nazionale del Terzo

Settore. Unitamente all'iscrizione al RUNTS la Fondazione acquista la personalità giuridica ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del d.lgs. n. 117/2017.

2. Fino all'iscrizione della Fondazione al RUNTS, la stessa continua ad essere retta dal vigente statuto e permane il riconoscimento della personalità giuridica in atto.

3. A prescindere dalla data d'iscrizione della Fondazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e a far data dal 1° gennaio 2026, la stessa è assoggettata alla normativa di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, 117 e s.m.i. con contestuale cessazione del pregresso regime Onlus.

4. Gli attuali Organi restano in carica con pieni poteri anche dopo l'iscrizione al RUNTS e fino alla loro scadenza naturale laddove conformi alle nuove previsioni statutarie. In caso contrario gli stessi dovranno essere rinnovati/integrati successivamente all'approvazione del primo bilancio d'esercizio successivo all'iscrizione al RUNTS.

All'originale firmato:

GIANDARIO STORACE

DOTTOR CESARE BIONDO NOTAIO

Certificazione di Conformità di copia redatta su supporto digitale
a originale redatto su supporto analogico

(art. 22, d.lgs 7 marzo 2005, n. 82 - art. 68-ter, legge 16 febbraio 1913, n. 89)

Certifico io sottoscritto, dott. CESARE BIONDO, Notaio in Torino, iscritto nel Collegio
Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, mediante apposizione al presente file
della mia firma digitale (dotata di certificato n. di serie 44 c8, vigente fino alle ore 09:49:14
del 07 luglio 2026 rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority),
che la presente copia fotostatica composta di 16 (sedici) facciate è conforme all'originale
dell'allegato "B" dell'atto a mio rogito in data 6 marzo 2026 rep. N. 23363/18335,
registrato all'Agenzia delle Entrate di Torino DP II in data 9 marzo 2026 al n. 9874 Serie 1T.

Si rilascia per uso CONSENTITO DALLA LEGGE.

Torino, 12 marzo 2026

File firmato digitalmente dal Notaio Cesare BIONDO